




ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

(Nominato con D.P.G.R.T. n. 177 del 16/12/2016)

N° 82 del 22/03/2018

Oggetto: Approvazione Accordo Transattivo pratica ISPO / M.P. Liquidazione onorario Avvocato e pagamento M.P.	
Struttura Proponente	S.C. Amministrazione, Gestione risorse, Attività tecniche e Supporto alla ricerca
Responsabile del procedimento	Domenichini Umberto 
Estensore	Cecilia Carabillo 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE



Importo di spesa € 45.936,68.

Eseguibile a norma di Legge dal 22 MAR. 2018

Pubblicato a norma di Legge il 22 MAR. 2018

Inviato al Collegio Sindacale il 22 MAR. 2018

IL DIRETTORE GENERALE

di questo Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica, con sede in Via Cosimo il Vecchio 2 - 50139 Firenze, in forza del Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 177 del 16/12/2016.

Visti/e/a/o :

- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 di disciplina del Servizio Sanitario Regionale e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale Toscana 28 dicembre 2015, n. 84 avente per oggetto “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”;
- la Legge Regionale Toscana 14 luglio 2016, n. 44 recante “Ulteriori disposizioni in merito al riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005 e alla L.R. 3/2008”;
- la Legge Regionale Toscana 14 dicembre 2017, n. 74 che stabilisce che, a seguito dell’assorbimento delle funzioni dell’Istituto toscano tumori (ITT), l’Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica assume la denominazione di Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO);

Preso atto che :

- Il dott. M. P. ha svolto:
 - servizio quale dirigente biologo presso il disciolto CSPO in ragione di contratti a tempo determinato dal 16 gennaio 2003;
 - la sua attività a tempo determinato sino al 16.12.2013, essendo poi divenuto a far data dal 17.12.2013 dipendente a tempo pieno ed indeterminato di ISPO, a seguito di vittoria in pubblico concorso;
- ha richiesto che gli fosse riconosciuta, ora per allora cioè al luglio 2008, l’indennità di esclusività di fascia superiore, ritenendo di avere diritto al mutamento di incarico a seguito del decorso del quinquennio di servizio, con conseguente variazione di indennità di esclusività e retribuzione di posizione minima unificata;
- in data 14.1.2015 , agli atti, tramite legale di fiducia, ha significato atto di diffida e messa in mora in tal senso, nella quale aveva richiesto ad ISPO di sottoporre il Dirigente a valutazione del collegio tecnico, al fine di consentire il mutamento di incarico in uno di fascia c) o b) sempre ai sensi dell’art. 27 sopra richiamato, e ciò in ragione della maturazione di anzianità quinquennale che, secondo quanto prospettato dal legale, avrebbe dovuto essere computata senza soluzione di continuità a far data dal 2003, con relativa maturazione al gennaio 2008 o, in subordine, al 1 luglio 2013; a tale richiesta si è aggiunta anche l’ulteriore, relativa al ricalcolo della retribuzione cosiddetta minima unificata, conseguente alla diversa determinazione dell’anzianità, per come richiesta nell’atto di diffida;

Dato atto che ISPRO:

- ha, pur tuttavia, osservato in relazione alle richieste effettuate, sia che i precedenti rapporti con CSPO non potevano essere opposti ad ISPO, sia che vi è stata soluzione di continuità fra i rapporti a tempo determinato, talché essi non avrebbero potuto essere considerati come un unicum ai fini della valutazione; inoltre ha contestato le presunte ragioni di credito, rilevando che l’incarico di posizione non può essere riconosciuto retroattivamente, e che la c.d. indennità di equiparazione attiene solo ai contratti a tempo indeterminato, con esclusione, quindi, di quelli a tempo determinato; nel mentre ai fini del riconoscimento dell’indennità di esclusività di fascia superiore è necessaria la positiva valutazione del Collegio Tecnico in ordine al quinquennio di servizio precedente;
- valutato che il CSPO non ha fatto esprimere il Collegio Tecnico in ordine alla valutazione del servizio prestato nel quinquennio fino al 2008 e che, al contempo, il dott. M.P. ha continuato proficuamente a prestare attività presso l’Istituto, riconosce il diritto all’indennità di esclusività di fascia superiore a far data dal mese di aprile del 2010, atteso che il carattere fisso e ricorrente di essa la rende soggetta a prescrizione quinquennale e, pertanto, essa è riconosciuta nella misura tabellare prevista a far data dal 1.4.2010, senza alcuna maggiorazione di interessi o rivalutazione monetaria.

Preso atto inoltre che:

- Con deliberazione del Direttore generale n. 61 del 05/03/2018 si è provveduto al conferimento dell'incarico legale all'Avvocato Paolo Stolzi del foro di Firenze, per ciò che attiene alla stipula dell'accordo transattivo;
- in data 06/03/2018 presso Ispettorato Territoriale del Lavoro di Firenze, Commissione provinciale di Conciliazione, le parti convenute hanno sottoscritto l'allegato consegnato agli atti di ufficio;

Dato atto ancora che ;

- con nota del 14 luglio 2017, agli atti del fascicolo, questo Istituto ha ricevuto bozza di notula da parte dell'Avvocato Paolo Stolzi per € 2537,60 relativamente alla attività professionale prestata nella prima redazione del parere;
- con nota del 13.03.2018 , agli atti del fascicolo, questo Istituto ha ricevuto bozza di notula da parte dell'Avvocato Paolo Stolzi per € 1015,04 relativamente alle spese ulteriori sostenute;
- Con mail del 16.3.2018, conservata agli atti, l'Ufficio risorse Umane dell'Azienda Usl Toscana Centro ci ha comunicato l'importo totale relativo al costo per l'Azienda dell'Accordo transattivo per il dipendente M.P. che ammonta a € 42.384,04, di cui € 31.353,78 (importo lordo) da corrispondere al dipendente M.P. nell' emolumento del mese di aprile 2018;

Considerato che

la somma pari a € 45.936,68 deve essere imputata al conto 2B0204 " Fondo rischi ed oneri"

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della normativa vigente stante la necessità di addivenire quanto prima alla stipula dell'accordo transattivo de quo;

Con la sottoscrizione del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza (ai sensi del D.Lgs. 502/92 e ss.mm. e ii.);

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in parte narrativa che s'intendono integralmente richiamate:

1. di dare atto che in data 06/03/2018 ISPRO e il dipendente M.P. sono addivenuti ad una soluzione transattiva , firmando l'accordo transattivo agli atti del fascicolo;
2. di liquidare e pagare, con gli emolumenti del mese di aprile 2018, a M.P. la somma di cui € 31.353,78 (importo lordo);
3. di liquidare e pagare all'Avvocato Paolo Stolzi le notule del 14.07.2017 e 13.03.2018 per un importo totale € 3552,64.
4. di dare atto che la spesa conseguente al presente atto deliberativo, il pagamento delle somme dovute, in forza dell'approvando schema transattivo, viene imputata al conto 2B0204 "Fondo rischi ed oneri";
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi della normativa vigente stante la necessità di addivenire quanto prima alla stipula dell'accordo transattivo de quo;
6. di trasmettere la presente deliberazione all'Albo di pubblicità dell'ISPRO ed al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 42 comma 2, delle Legge Regionale Toscana n. 40 del 24.8.2005;

**IL DIRETTORE
SANITARIO**
(Dott. Riccardo Poli)

**IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO**
(Dott. Fabrizio Carraro)

**IL DIRETTORE
GENERALE**
(Prof. Gianni Amunni)

STRUTTURE AZIENDALI DA PARTECIPARE:

Settore Risorse Umane ed Affari Generali ISPRO

Settore Bilancio, Contabilità ed Investimenti